

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Dott.ssa Caterina Costabile, visti gli atti del proc. n. OMISSIS R.G.;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 18.4.2016 sulla istanza ex art. 648 c.p.c.
proposta da

DA

BANCA SPA

CONTRO

-opposta-

DEBITORE

-opponente-

-. osservato che – secondo il costante insegnamento giurisprudenziale - l'inserimento in un contratto di fideiussione di una "*clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni*" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, il cd. Garantievertrag, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22233; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19736; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 10998; Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947);

-. rilevato che l'art. 7 della lettera fideiussoria del 20.5.2005 (doc. n. 7) prevede "*Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio*"; considerato che detta clausola risulta specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dall'opponente;

evidenziato, peraltro, che:

- 1) l'unico motivo di opposizione sollevato dall'OPPONENTE afferisce all'esistenza di un accordo con l'altro garante in ordine alla ripartizione interna degli oneri derivanti dalla transazione del 28.11.2012;
- 2) trattasi di accordo a cui risulta estraneo l'istituto di credito e, dunque, allo stesso non opponibile;
- 3) non è contestato l'inadempimento della transazione del 28.11.2012;
- 4) non risulta documentalmente provato il versamento di euro 4.500,00 da parte dell'altro garante OMISSIS;

-. ritenuta, in definitiva, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;

Ordinanza, Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile del 18 aprile 2017

vista l'applicabilità dell'art. 5 del D.L.gs. n. 28/10 trattandosi di controversia involgente contratti bancari;

P.Q.M.

letto l'art. 648 c.p.c.

CONCEDE

-. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Nola in data 18.11.2015;

-. assegna ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs. n. 28/10, come modificato dall'art. 84 del D.L. n. 69/13 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2013 n. 98, il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, termine decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.

Fissa per il prosieguo l'udienza del 10 ottobre 2017.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Nola, 18 aprile 2017

**Il Giudice
Dott.ssa Caterina Costabile**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*